

Stp post scissione, l'incasso dei pagamenti avviene senza ritenuta



Il Sole 24 Ore | 29 gennaio 2026 | NORME E TRIBUTI | p. 34 | di Giorgio Gavelli

Se l'incasso dei compensi professionali maturati in capo a un'associazione professionale avvengono da parte della Stp che è sorta quale beneficiaria della scissione totale dell'associazione nel frattempo intervenuta, i relativi pagamenti non devono essere assoggettati a ritenuta; laddove, comunque, le ritenute siano state operate dai clienti, la Stp può scomputare tali importi dall'Ires dovuta a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui le ritenute sono state subite. Con la risposta a interpello 21/2026 l'agenzia delle Entrate affronta una delle prime problematiche afferenti le operazioni straordinarie che intervengono tra studi associati e individuali e società tra professionisti, per effetto della neutralità fiscale introdotta dall'articolo 5 del Dlgs 192/2024, anche attraverso il nuovo articolo 177-bis del Tuir. Il caso esaminato riguarda uno studio associato di avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro che, nel corso del 2025, è stato oggetto di una scissione totale asimmetrica trasformativa con lo scopo di suddividere l'attività (e i soci) tra quella legale e quella di pertinenza degli altri professionisti. In particolare, gli associati dottori commercialisti e consulenti del lavoro hanno costituito, per effetto della scissione, una Stp in forma di società di capitali, la quale, nel proprio bilancio, presenta le posizioni creditorie in essere presso la scissa con riferimento a tale tipologia di attività professionale precedentemente svolta dallo studio associato. Il dubbio riguarda l'obbligo o meno, da parte dei clienti, di applicare la ritenuta sui compensi pagati successivamente alla data di effetto della scissione, e quindi se occorre, allo scopo, attribuire rilievo alla natura dell'ente al momento della prestazione professionale o a quello dell'avvenuto incasso. Discostandosi dalla tesi espressa dall'istante, l'Agenzia (dopo aver ricordato che il comma 4 dell'articolo 177-bis definisce le regole volte a evitare salti o duplicazioni di imposizione nel passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione «per cassa» del reddito di lavoro autonomo a un periodo di imposta soggetto alla determinazione per competenza del reddito d'impresa) ricorda che – in base all'articolo 25 del Dpr 600/1973 – l'applicazione della ritenuta deve essere effettuata al momento della corresponsione del compenso. In questo caso, pertanto, la Stp incassa gli importi al lordo della ritenuta. Qualora (nonostante la comunicazione dell'intervenuta scissione

e dei suoi effetti fiscali, opportunamente operata dalla Stp beneficiaria) i clienti operino la ritenuta, la società potrà, ai sensi degli articoli 22 e 79 del Tuir, scomputare dall'Ires dovuta il corrispondente importo, a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la ritenuta è stata subita. La condivisibile risposta delle Entrate mostra come le nuove opportunità offerte al mondo delle professioni dal regime di neutralità introdotto dalla riforma pongano tutta una serie di questioni, tanto di natura civilistica quanto fiscale, che necessitano di un supporto interpretativo che ancora si deve consolidare. L'interesse dei professionisti sul tema è diffuso, nonostante alcune disposizioni fiscali (regime forfettario, disciplina Irap, eccetera) "spingano" ancora verso lo svolgimento dell'attività a livello individuale. © RIPRODUZIONE RISERVATA
